

COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 13-07-2018 Numero 79

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a promuovere ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti di ITALGAS Reti S.p.A. Nomina difensore ad litem.


L'anno duemiladiciotto del giorno tredici del mese di luglio alle ore 17:52 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CALANNA GRAZIANO	SINDACO	P
MESSINA GAETANO	VICE SINDACO	P
TRISCARI VITTORIO	ASSESSORE	A
LIUZZO CHETTI	ASSESSORE	P
DI FRANCESCO ERNESTO	ASSESSORE	P

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



COMUNE DI BRONTE

LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio n. 87 del 04-07-2018 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica:


Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge:

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente CORDARO ANTONELLA l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.87 DEL 04-07-2018


Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a promuovere ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti di ITALGAS Reti S.p.A. Nomina difensore ad litem.

Data 4/7/2018

Il Capo Area Proponente
CORDARO ANTONELLA

Data

Il Responsabile del procedimento




COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 04-07-2018


Il Responsabile dell'Area
CORDARO ANTONELLA



COMUNE DI BRONTE

P R E M E S S O

- **Che** in data 22/07/1980, rep. n. 768, veniva stipulata la convenzione tra questo Ente e la Siciliana Gas S.p.A. per il servizio pubblico di distribuzione gas combustibile per usi civili, commerciali, artigianali e della piccola industria;
- **Che** in data 20/04/1982 veniva stipulato l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione del 22/07/1980;
- **Che** in data 18/05/1984 veniva stipulato il secondo atto aggiuntivo alla convenzione di che trattasi;
- **Che** all'art. 9, della predetta convenzione si dispone che la concessione avrebbe dovuto avere una durata di 30 anni a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della prima erogazione del gas, come da comunicazione della Concessionaria e che, qualora almeno un anno prima della scadenza della concessione il contratto non fosse stato denunciato da Comune o dalla Concessionaria, la convenzione stessa sarebbe stata tacitamente alle stesse condizioni per altri 10 anni;
- **Che** il D.lgs n. 164/2000 ha disposto, però, per effetto dei commi 7 e 9 dell'art. 15, che gli affidamenti e le concessioni del gas debbano cessare entro un termine, cosiddetto transitorio, massimo di 12 anni a partire dal 31/12/2000;
- **Che** la L.R. n. 2/2002, nel recepire il suddetto D.Lgs 164/2000 all'art. 67 comma 5, ha disposto "che le concessioni del gas andavano mantenute fino alla scadenza dell'affidamento del servizio, fissato nelle concessioni, senza possibilità di proroga";
- **Che** la L.R. n. 4/2003 all'art. 86 ha disposto che il periodo transitorio di cui al c. 7 dell'art. 15 del D.Lgs n. 164/2000 è fissato fino al 31/12/2015, qualora la data di scadenza non fosse esplicitamente fissata nell'atto di concessione;
- **Che** la L.R. n. 9 del 7/05/2015 con l'art. 94 ha abrogato l'art. 86, disponendo l'integrale recepimento del D.Lgs 164/2000 ed abrogando, altresì, il comma 5 del suddetto art. 67 della L.R. n. 2 del 26/03/2002, ove, come detto, era disposto che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio;
- **Che** con il suddetto art. 94 sono stati aggiunti all'art 67 della L.R. 2/2002 i seguenti commi:
 - 4 - bis "gli Enti Locali che, in forza di disposizioni legislative previdenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'art. 14, comma 7, del D.Lgs 23 maggio 2000, n.164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato "
 - 4 - ter "E' fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario"



COMUNE DI BRONTE

4 - quater “ nelle more dell’espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n .4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone giù esistente, risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all’attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedile di riequilibrio finanziario previste dall’art. 243 - bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267;

- **Che** da ultimo con la finanziaria regionale siciliana è stato chiarito che l'art. 46 bis del D.l. 159 /2007 non trova applicazione in Sicilia e che pertanto, per effetto delle superiori disposizioni, nelle more dell’espletamento della gara, il Comune di Bronte ha richiesto la corresponsione del canone pari al 10% del Vincolo sui ricavi di distribuzione – VDR – a partire dal 01/06/2015 e fino alla futura aggiudicazione della gara d'ambito ATEM – Catania 1, con la nota prot. n. 21384 del 01/09/2015 . già oggetto di ricorso avanti il TAR Catania;

- **Che** con nota pec assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 14216 del 12/06/2018 comunicava i dati necessari per il calcolo di quanto effettivamente dovuto al Comune di Bronte confermando tuttavia di non voler procedere al pagamento di quanto richiesto dall’Ente;

- **Che** ad oggi la Italgas Reti S.p.A, non ha corrisposto quanto dovuto;

- **Che** è direttiva dell’A.C. recuperare le somme in questione e, pertanto, è necessario agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi dell’ente recupero delle somme dovute da Italgas S.p.A. oggi Italgas Reti s.p.a. nei confronti del Comune di Bronte per il mancato pagamento del canone di concessione nella misura del 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione;

- **Considerato** che per il presente giudizio il patrocinio legale può essere conferito all’avv. Antonella Cordaro, dipendente comunale;

- **Visti** gli atti d’ufficio ed in particolare la relazione prot. n. 235/2016 dell’UTC;

- **Vista** la L.R. 48/91;

- **Visti** i DD. Leg.vi 29/93 e 267/2000 con le successive modifiche ed integrazioni;


- **Visto** il vigente Statuto Comunale;

- **Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

Per i motivi sopra esposti:

- **Di autorizzare** il Sindaco a promuovere ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti di ITALGAS



COMUNE DI BRONTE

Reti S.p.A. per il recupero delle somme dovute dalla detta società nei confronti del Comune di Bronte in virtù delle disposizioni normative di cui in premessa per il mancato pagamento del canone di concessione nella misura del 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione ;

-**Di conferire** l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nei giudizio in parola a all'avv. Antonella Cordaro dell'Avvocatura Comunale autorizzando il Sindaco a conferirgli a tal proposito il più ampio mandato, con ogni più ampia facoltà di legge.

- **Dichiarare** la Deliberazione che l'organo esecutivo andrà ad assumere immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

- **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" voce "delibere di G.M.".

- **Dare** atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
CALANNA GRAZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE
BARTORILLA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 16-07-2018 al 31-07-2018 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL CAPO DELLA I AREA
AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 13-07-2018

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91);
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.R. n.44/91);

Bronte li 13-07-2018



IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 79 del 13-07-2018